



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 10/03/2011

ORDINANZA 7 febbraio 2011, n. 36

Ricorso Società Toil c/ Comune di Casarano e Regione Puglia.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronuncia la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2010, proposto da:
Società Toil s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso
l'avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Casarano e Regione Puglia, n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento della Regione Puglia del 19 maggio 2010, prot n. A00/160/14/05/10/30012946, con il quale le operazioni di collaudo dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato della Società ricorrente, ubicato sulla Strada Provinciale Casarano-Maglie n. 69, sono state sospese;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la documentazione tecnica prodotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il Referendario dott.ssa Simona De Mattia e udito l'avv. Ernesto Sticchi Damiani per la ricorrente;

Considerato in fatto:

La società ricorrente, in data 30 settembre 2008, otteneva dal Comune di Casarano l'autorizzazione n. 20/2008 per la realizzazione, entro il termine di un anno dal rilascio, di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti e GPL per autotrazione con attività non oil, nonché l'autorizzazione n. 2/2008 all'esercizio del predetto impianto.

Venivano acquisiti, altresì, i pareri favorevoli da parte del Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche della Provincia di Lecce e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Terminati i lavori di che trattasi, dopo aver concesso una proroga di sei mesi per l'ultimazione degli stessi, l'Amministrazione comunale, con nota del 12 maggio 2010, su richiesta della società ricorrente, convocava, per il 21 maggio 2010, la Commissione per l'espletamento del collaudo, ai sensi degli artt. 16 della legge regionale n. 23/2004 e 22 della legge regionale n. 2/2006.

Tuttavia, poiché nel frattempo era stata approvata la legge regionale pugliese 12.10.2009, n. 21 (pubblicata sul B.U.R. 19.10.2009, n. 164), il cui art. 13 contiene una nuova disciplina in materia di sicurezza di impianti GPL, l'Amministrazione regionale, con la nota impugnata, comunicava la sospensione delle operazioni di collaudo sul rilievo che l'impianto, ormai compiutamente realizzato, non sarebbe stato adeguato alle suddette prescrizioni.

Con il ricorso in epigrafe, pertanto, la società ricorrente deduce l'eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, la violazione dell'art. 13 della L.R. n. 21/2009 e dell'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.

In particolare, asserisce la società Toil s.p.a. che l'impianto è stato realizzato nel rispetto di quanto disposto dall'allegato A) del DPR n. 340/2003, punti 13.2 e 13.3, sulle distanze di sicurezza esterne che siffatto tipo di impianti è tenuto ad osservare, tanto da aver ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco della Provincia di Lecce; poiché l'impianto medesimo non è suscettibile di modifica e/o adeguamento (come asseverato dalla perizia tecnica di parte allegata agli atti), la disposizione di cui all'art. 13 della L.R. n. 21/2009 non può trovare applicazione nel caso "de quo". Ed invero, la norma regionale innanzi detta, secondo la prospettazione della ricorrente, andrebbe interpretata nel senso che per "impianti non ancora collaudati" andrebbero intesi solo quelli che, già regolarmente autorizzati, siano in qualche modo suscettibili di materiale adeguamento e non anche gli impianti già autorizzati che, ancorché in fase di collaudo, non possano più subire alcuna concreta modificazione. Tale interpretazione per così dire "elastica" della norma sarebbe avvalorata dal fatto che la stessa legge regionale non disciplina gli effetti derivanti dall'impossibilità di adeguamento per le strutture in possesso di titoli autorizzativi regolarmente rilasciati, né predispone alcun sistema indennitario in favore dei soggetti che vedono inibita la possibilità di esercizio dell'impianto già completo in ogni sua parte.

Diversamente opinando, l'art. 13 della L.R. n. 21/2009 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione:

- il contrasto con l'art. 3 Cost. sarebbe dato dal diverso trattamento che la norma riserva agli impianti collaudati ed a quelli non collaudati, ancorché questi ultimi siano stati compiutamente realizzati o siano in corso di realizzazione, senza possibilità di adeguamento; detto trattamento diversificato, infatti, non si giustificerebbe alla luce delle finalità che la legge regionale intende perseguire, ossia quelle di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto all'esercizio di un'attività pericolosa, la natura della quale non muta a seconda che il collaudo dell'impianto sia avvenuto o meno;
- il contrasto con l'art. 41 Cost. sarebbe invece dato dal sacrificio imposto dal legislatore regionale su interessi economici privati ormai definiti in ragione di provvedimenti amministrativi legittimamente rilasciati, senza la previsione di un indennizzo quantomeno per quei casi in cui non sia più possibile un adeguamento rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 13 L.R. n. 21/2009;
- sostiene infine la ricorrente che, poiché l'oggetto dell'art. 13 citato sarebbe da ricondurre ad aspetti inerenti alla materia della sicurezza, che è di competenza esclusiva dello Stato, la norma in questione contrasterebbe con l'art. 117, comma 2, lett h) della Costituzione.

Nessuno si è costituito per le Amministrazioni intimato.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 il ricorso, all'esito della discussione orale, è stato assegnato

in decisione.

Ritenuto in diritto:

1.1 - E' opportuno innanzitutto rammentare che l'art. 13 della legge regionale pugliese 12.10.2009, 21 così dispone:

“Gli impianti di distribuzione carburanti e Gpl di nuova realizzazione, compresi quelli già realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 metri, ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, ferme restando le altre norme circa la loro ubicazione, devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto del Gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 30 dal bordo della carreggiata stradale, intesa come parte della strada destinata 2112 circolazione dei veicoli, e dalla rotaia del binario di corsa più vicino di ferrovie e tranvie;

b) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 100 da insediamenti abitativi di qualsiasi dimensione e da edifici destinati alla collettività”.

Dal tenore letterale della norma si evince che il legislatore ha inteso distinguere, ai fini del rispetto delle distanze di sicurezza contemplate dalla medesima disposizione, tra impianti già realizzati, collaudati e funzionanti, che non sono destinatari delle previsioni contenute nella norma “de qua”, ed impianti di nuova realizzazione, intendendo per tali anche quelli realizzati ma non ancora collaudati, che invece hanno l'obbligo di osservare le nuove prescrizioni in materia di sicurezza.

Rimangono fuori dalla portata applicativa della norma regionale anche gli impianti di nuova realizzazione già collaudati, che quindi possono operare nonostante siano stati realizzati nel rispetto della normativa previgente all'entrata in vigore della legge regionale n. 21/2009.

1.2 - Ciò posto, il Collegio, pur non condividendo i dubbi di costituzionalità dell'art. 13 della legge regionale pugliese del 12.10.2009, n. 21, sollevati dalla ricorrente in relazione all'art. 117 Cost., in ragione della latitudine della competenza regionale in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che riguarda ogni aspetto, compreso quello relativo alle distanze di sicurezza, ritiene tuttavia rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.

La questione è sicuramente rilevante nel presente giudizio atteso che, non è possibile fornire una lettura costituzionalmente orientata della norma - nel senso prospettato dalla ricorrente - in ragione della sua formulazione, che circoscrive in maniera precisa l'ambito applicativo della stessa e che, pertanto, non lascia spazio ad una interpretazione più ampia rispetto al dato letterale; cosicché, in difetto di accoglimento da parte della Consulta della proposta questione di legittimità costituzionale, il ricorso andrebbe respinto nel merito; ciò con evidente pregiudizio delle ragioni economiche dei privati che, sulla scorta di atti autorizzativi legittimi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 21/2009 ed in perfetta aderenza alle prescrizioni dettate dalla normativa statale di riferimento, hanno impegnato importanti investimenti per avviare o addirittura portare a termine il programma di fabbricazione degli impianti.

Ritiene, inoltre, il Tribunale che la questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata per i motivi che seguono.

2.1 - In relazione alla finalità che il legislatore regionale ha inteso perseguire nel fissare le nuove distanze che gli impianti devono osservare - ossia la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità dal rischio di incendi od esplosioni - non si ravvisa alcuna sostanziale differenza tra la condizione

dell'impianto di nuova realizzazione già collaudato e la condizione di quello, sempre di nuova realizzazione, non ancora oggetto di collaudo. Come correttamente asserito dalla difesa della società ricorrente, infatti, l'intervenuto collaudo non può servire a rendere meno pericolosa un'attività che è oggettivamente ritenuta tale, con la conseguenza che o deve darsi rilievo al preminente interesse pubblico a prescindere dall'avvenuto rilascio o meno del certificato di collaudo, oppure detto interesse può ritenersi già sufficientemente garantito dal rispetto della disciplina statale di riferimento (DPR n. 340/2003), come nel caso dell'impianto della società Toil s.p.a.

Risulta, pertanto, irragionevole la previsione dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2009, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione anche le strutture autorizzate, già realizzate o in fase di realizzazione, che, ancorché è non ancora collaudate, siano insuscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento, in quanto la condizione di dette strutture non è sostanzialmente diversa, per quel che attiene alla sicurezza, da quelle di nuova realizzazione, rispetto alle quali sia già stato emesso il certificato di collaudo.

2.2 - Il Collegio, altresì, nutre dubbi di costituzionalità dell'art. 13 della L.R. n. 21/2009 anche in relazione all'art. 41 Cost.

La legge regionale in questione, infatti, impone ai privati che hanno avviato o addirittura completato il proprio programma di investimento, peraltro nel pieno rispetto della normativa statale di riferimento e prima dell'entrata in vigore delle legge regionale medesima, un sacrificio che, per i motivi innanzi esposti, non si giustifica con l'esigenza di garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone e dei beni dai rischi di incendio ed esplosione che l'omessa osservanza delle nuove distanze potrebbe comportare; e ciò tanto più se si considera, come innanzi evidenziato, la non sostanziale diversità tra gli impianti già realizzati e collaudati e gli impianti già realizzati ma non ancora collaudati. Né la legge regionale "de qua" ha previsto un meccanismo indennitario per compensare i titolari degli impianti incompatibili con la disciplina sopravvenuta del sacrificio economico sopportato in ragione di provvedimenti autorizzativi legittimamente emessi.

Questo giudice, in conclusione, ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale pugliese 12.10.2009, n. 21, nella parte in cui ha previsto che anche gli impianti non ancora collaudati e non suscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento devono rispettare le nuove distanze, o, alternativamente, nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo indennitario atto a compensare il sacrificio economico sostenuto dai soggetti privati i cui impianti si trovino nella concreta impossibilità di essere adeguati alle nuove prescrizioni, sia rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione; dispone, pertanto, la trasmissione del fascicolo alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso fino alla decisione della Consulta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della Legge Regionale della Puglia 12.10.2009, n. 21 nei sensi indicati in motivazione, per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale Pugliese, nonché comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali
